

Dr. Proc. BIANCAMARIA GAROFOLI TRENTO

NOTAIO IN ROMA

Via dei Cimatori, 14/A

Tel. 6877803 06874983

ESENTE DA ROLLO REGISTRO - art. 8 legge 11 agosto 1991 n. 26

N. 6045 REPERTORIO

N. 1939 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno undici del mese

di ottobre, in Roma nel mio studio notarile alla Via dei Cimatori n. 14/A, alle ore 10.30

Addì, 11 ottobre 1995

Innanzi a me Dr. Proc. BIANCAMARIA GAROFOLI Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti, avendo i requisiti richiesti dalla legge d'accordo fra loro e col mio consenso, rinunciano;

SONO PRESENTI

- RANDON SILVANO nato a Lonigo (Vicenza) il 17 settembre 1927, ivi residente in Via Trento, 22, pensionato; n. cod.

fisc. RND SVN 27P17 E682E;

ANDRETTA nata LUGLI ANNA ROSA nata a S. Giovanni in Persiceto

(BO) il 2 luglio 1925, residente a Roma in Viale Tito Livio 112, farmacista; n. cod. fisc. LGL NRS 25L42 G467K;

- MARINO ANTONIO nato a Reggio Calabria il 23 ottobre 1965,

residente a Francofonte (Siracusa) Via G.B. Vico 43; appuntato dei Carabinieri; n. cod. fisc. MRN NTN 65R23 H224Z;

- GARRO ROBERTO nato a Cremona il 4 aprile 1941, residente a

Roma Via G. Valmarana 16, psicologo; n. cod. fisc. GRR RRT


41D04 D150P;

Registrato a Roma

addì 20 ottobre 1995

al n.





- LUCIANI DOMENICO nato a Cosenza il 12 aprile 1925, residente a Cosenza Via Nicola Serra 45/A, Maestro del Lavoro Pensionato; n. cod. fisc. LCN DNC 25D12 D086X;

- PASSERINI MARCO nato a Bologna il 12 giugno 1943 ivi residente Via Piana n. 8, impiegato; n. cod. fisc. PSS MRC 43H12 A944U;

- BERTUCCELLI PIER GIACOMO nato a Viareggio il 2 ottobre 1946, ivi residente in Via S. Pellico n. 42, Insegnante; n. cod. fisc. BRT PGC 46R02 L833B.

I componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che è qui riunita in forma totalitaria l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione DI.A.PSI.GRA. ITALIANA (Difesa degli Ammalati Psicici Gravi) avente sede in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, n. cod. fisc. 97010860589; costituita con atto a rogito Notaio Gilberto Colalelli in data 8 aprile 1981, N° 59179 di Repertorio registrato a Roma il 16 aprile 1981 con il N° 18272/Serie 1B; i quali mi richiedono di ricevere il presente Verbale.



Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto dello svolgimento dell'Assemblea.

Premesso che

- l'Associazione DI.A.PSI.GRA ITALIANA in quanto associazione di volontariato senza fini di lucro svolge la propria attività basandosi prevalentemente sull'aiuto finanziario e perso-

nale dei propri associati, e su contributi statali;

- l'entrata in vigore della legge quadro sul volontariato

Legge 11 agosto 1991 n. 266, ha reso necessario l'adeguamento

dello statuto della Associazione suddetta;

- la sede regionale dell'Emilia Romagna dell'Associazione in

oggetto si è vista rigettare dal Presidente della Giunta, la

domanda di iscrizione al Registro regionale dei Volontariato

per mancata conformità dell'attività dell'organizzazione ai

fini solidaristici previsti dalle vigenti leggi regionali in

materia;

Tutto ciò preesso da formare parte integrante e sostanziale

del presente atto i componenti convengono e stipulano quanto

segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7

(sette) dello Statuto sociale il Presidente Nazionale del-

l'Associazione suddetta nella persona della Signora Dott.ssa

Lugli Andretta Anna Rosa, la quale, qui presente, constata

che:

- gli avvisi di convocazione sono stati regolarmente inviati;

- sono presenti, personalmente o per delega, i rappresentanti

delle regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Cala-

bria e Sicilia, e di quelle Regioni che si iscriveranno in

seguito.

Essendo presente la maggioranza dei membri, l'Assemblea,



per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

- apportare modifiche allo statuto sociale onde conformarlo alle vigenti leggi statali e regionali in materia di volontariato;

- approvazione del nuovo testo aggiornato, a livello nazionale.

Iniziando la trattazione del medesimo il Presidente dell'Assemblea fa rilevare che:


- per meglio svolgere la propria attività di volontariato e solidaristica l'Associazione deve essere meglio organizzata e regolamentata, conformandosi ed adeguandosi alla legge quadro sul volontariato legge 11 agosto 1991 n. 266, e conseguenti leggi regionali;


- per poter accedere all'iscrizione nei Registri regionali di Volontariato, e poter in tal modo ottenere sovvenzioni statali, lo statuto sociale deve menzionare le modalità di ammissione e recesso dei soci, l'impegno degli aderenti a svolgere prestazioni spontanee, dirette e gratuite, nonché la gratuità delle cariche sociali.

Dopo ampia e lunga discussione, e dopo aver letto e commentato, articolo per articolo il nuovo testo dello statuto, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di correggere ed adeguare lo statuto sociale dell'Associa-





zione DI.A.PSI.GRA ITALIANA alle due maggiori necessità: specificare la gratuità delle cariche e il carattere solidaristico dell'associazione (come richiesto dalla Legge 266/1991);

2) di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello statuto aggiornato, (che sostituisce interamente lo Statuto precedente), che previa lettura da me Notaio datane si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

In questa sede tutti i componenti si riuniscono contestualmente ed istituiscono il Consiglio Direttivo Nazionale, composto dal Presidente Nazionale, e da due Consiglieri, che vengono eletti all'unanimità nelle persone di:

- GARRO ROBERTO, sopra costituito;
- BERTUCCELLI PIER GIACOMO, sopra costituito, i quali accettano la carica.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.

Il presente atto è esente da bollo e Registro - Art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate sei e fin qui della settima di due fogli, atto che pubblico mediante lettura datane da me Notaio ai componenti che lo approvano e sot-



F.TO SILVANO RANDON

F.TO ANNA ROSA LUGLI ANDRETTA

F.TO MARCO PASSERINI

F.TO DOMENICO LUCIANI

F.TO ROBERTO GARRO

F.TO BERTUCCELLI PIER GIACOMO

F.TO MARINO ANTONIO

F.TO BIANCAMARIA GAROFOLI NOTAIO



A large, handwritten signature in black ink, starting from the middle of the page and extending down to the bottom right corner.

7

Dr. Proc. BIANCAMARIA GAROFOLI TRENTO
NOTAIO IN ROMA
Via dei Cimatori, 14/A
Tel. 6877803 - 6874983

STATUTO AGGIORNATO

DELL'ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI AMMALATI PSICHICI GRAVI

DI.A.PSI.GRA ITALIANA

ARTICOLO 1) - Per la promozione della salute mentale e l'aiuto agli ammalati psichici ed ai loro familiari, si è costituita una Associazione Italiana per la Difesa degli Ammalati Psichici e per la Salute Mentale, denominata DI.A.PSI.GRA (Difesa Ammalati Psichici Gravi) ITALIANA.

La sede legale è in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, con la possibilità di aprire altre sedi operative anche altrove purchè nel suolo italiano.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'Associazione avrà la durata di anni 60 (sessanta) ma potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea dei Presidenti con maggioranza superiore al 75%.

La presente Associazione in quanto organizzazione di volontariato è retta oltre che dal presente statuto, dalla legge quadro in materia di volontariato (Legge 11 agosto 1991 n. 266) e dalle ulteriori leggi regionali e statali in materia.



ARTICOLO 2) - SCOPI.

L'Associazione ha il fine di promuovere le condizioni necessarie per la tutela della salute mentale attraverso la prevenzione, cura e riabilitazione, e per una idonea assistenza

Allegato "A"

al N° 1939

di Raccolta



l'Associazione:

a) intende coordinare l'attività degli aderenti nei rapporti

con le Istituzioni pubbliche per il raggiungimento delle sue

finalità;

b) persegue la diretta partecipazione, in sede nazionale, regionale, provinciale e comunale, alla elaborazione delle

leggi e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica;

c) si prefigge: - di ottenere una legislazione nazionale psichiatrica che assicuri servizi e strutture per tutte le fasi

e tipologie della malattia mentale, con particolare attenzione

alle forme più gravi, adeguati servizi di Pronto Soccorso

e di Ricovero Psichiatrico per la durata necessaria a diagnosi

si e terapie efficaci; di ottenere un'adeguata disciplina

giuridica del T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio)

meglio rispondente alla dignità ed alle reali esigenze del

malato di mente;

di armonizzare le esigenze dei malati psichici con le norme

relative alla loro assistenza ed ai relativi trattamenti te-

rapeutici;

d) di promuovere una maggiore integrazione tra pubblico e

privato a tutti i livelli dell'assistenza psichiatrica per

migliorarla nell'interesse prioritario dell'utenza;

e) tutelare i diritti dei familiari dei malati di mente;

f) effettuare studi ed indagini intesi ad impostare e risol-



aria sia pubblica che privata;

g) promuovere a livello nazionale la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori ed i gruppi di volontariato;

h) favorire a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale rapporti con Enti, Associazioni e Comitati Nazionali, regionali e locali ed ogni altro rapporto necessario ed utile alla realizzazione dello scopo sociale;

i) stimolare e promuovere la convenzione tra Enti pubblici e cooperative per l'organizzazione di Comunità terapeutiche ed altri servizi consoni al fine dell'Associazione.

ARTICOLO 3°) - VOLONTARIATO


Tutte le citate attività verranno svolte tramite l'ausilio primario e prevalente degli associati, i quali presteranno la loro opera di volontariato gratuitamente a titolo solidaristico.

In nessun caso l'associato potrà ritenersi obbligato a prestare la propria opera in quanto questa dovrà essere effettuata volontariamente, spontaneamente e personalmente.

Rimane comunque ferma la possibilità per l'Associazione di servirsi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività che richiedano una specifica professionalità.

ARTICOLO 4°) - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell'Associazione sono:



- Assemblea dei Presidenti Regionali e Provinciali;
- il Consiglio Direttivo Nazionale, composto dal Presidente Nazionale e da due Consiglieri;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche contemplate dal presente statuto sono conferite a titolo onorifico e gratuito e non costituiscono quindi, in nessun caso, rapporto di lavoro.

Può farne parte chiunque accetti le finalità dell'Associazione e del presente Statuto.

ARTICOLO 5°) - ASSEMBLEE.

A) L'Assemblea degli Associati è l'Organo deliberativo dell'Associazione, ed in quanto rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Essa può riunirsi a livello regionale.

Essa è costituita dai soci fondatori, soci ordinari, dai Presidenti regionali e Provinciali o da loro delegati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in riunione ordinaria, ed in tale seduta verrà fissata la quota d'iscrizione annuale comprensiva della copertura assicurativa.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- elezione delle cariche sociali;
- fissazione delle direttive per il raggiungimento degli scopi sociali;



delibera ed approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi;

elezione del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo e nomina del Collegio dei Proviviri;

B) Assemblea dei Presidenti:

E' costituita dai Presidenti regionali e provinciali e/o loro Delegati, e delibera sui seguenti argomenti:

- rendiconto delle Assemblee dei Soci a livello provinciale e regionale;
- scioglimento dell'Associazione;
- regolamenti per le votazioni e per il funzionamento degli Organi Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 6°) - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli aderenti ed è costituito da tre a sette membri.


Viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio rimane in carica 4 anni.

Il Consiglio Direttivo deferisce al Collegio dei Proviviri ogni controversia segnalata.

Articolo 7°) - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale agisce in conformità alle direttive ricevute dall'Assemblea; sovrintende e controlla l'attività



10

l'Assemblea, cura i rapporti con l'esterno e le sedi regionali, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente Nazionale non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Viceversa egli può accettare cariche internazionali che gli siano conferite.

Articolo 8°) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri delibera sui procedimenti di espulsione dei soci, esercita funzioni di controllo dell'attività dei Presidenti Nazionale, Provinciale e Regionale, segnalando eventuali anomalie al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà per motivi gravi di indire un'Assemblea Straordinaria. Il Collegio decide su ogni controversia segnalatagli.

Articolo 9°) - SEDI REGIONALI

In ogni regione è istituita una sezione regionale con piena autonomia organizzativa e funzionale e con competenza sulle questioni di livello locale ed in particolare sui rapporti con gli organi regionali.

Articolo 10°) - ORGANI REGIONALI



Sono organi regionali l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente Regionale. Qualora non siano costituite le sezioni provinciali, la sezione regionale funziona anche da sezione provinciale.

per l'organizzazione valgono le disposizioni degli articoli successivi.

Articolo 11°) - ASSEMBLEA REGIONALE.

Spetta all'Assemblea Regionale eleggere il Presidente Regionale e i membri del Consiglio Direttivo in numero di tre a cinque.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in riunione ordinaria.

Articolo 12°) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo determina con il proprio regolamento il funzionamento della sezione regionale e delle sezioni provinciali fino alla costituzione degli organi direttivi Provinciali. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Articolo 13°) - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo sia l'assemblea Regionale. Per l'ambito regionale il Presidente Regionale ha gli stessi compiti del Presidente Nazionale.


Articolo 14°) - ORGANI PROVINCIALI

Sono Organi Provinciali il Consiglio Direttivo ed il Presidente Provinciale.

Articolo 15°) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Articolo 16°) - PRESIDENTE PROVINCIALE



14
Direttivo.

Per l'ambito provinciale il Presidente provinciale ha gli stessi compiti del Presidente Regionale.

Articolo. 17°) - SOCI

Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta al Presidente dell'Associazione indicando cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale. Sull'ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di almeno due terzi dei componenti. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione delle presenti norme statutarie e l'impegno al pagamento delle quote associative annuali deliberate dal Consiglio direttivo.

L'adesione come socio è libera ed è consentita a chiunque, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

L'esclusione del socio può essere determinata o da inadempienze degli obblighi assunti nei riguardi dell'Associazione o per attività non compatibili con gli scopi associativi.

Il socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione.

Articolo 18°) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno il diritto di eleggere gli organi delle sezioni locali.

I soci attivi hanno diritto di essere rimborsati delle spese



effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; ed entro limiti che saranno stabiliti preventivamente dall'Associazione.

I soci devono svolgere la propria attività in linea con gli scopi dell'Associazione in modo gratuito, spontaneo, e senza fini di lucro.

Il comportamento degli associati deve essere improntato a correttezza e spirito di collaborazione reciproca.

Articolo 19°) - BILANCI

I Presidenti Nazionale, Regionale e Provinciale ciascuno per quanto di loro competenza, provvederanno a sottoporre all'approvazione delle Assemblee il Bilancio di previsione entro dicembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

I Presidenti suddetti sono autorizzati all'apertura di un c/c e sono responsabili della corretta gestione della disponibilità finanziaria e della tenuta dei libri mastri contabili.

Articolo 20°) - DIVIETO

Ai soci è vietato di svolgere attività simili o parallele in proprio o per interposta persona.

E' comunque tassativamente proibito utilizzare o strumentalizzare la ragione sociale DI.A.PSI.GRA. ITALIANA.

Articolo 21°) - ASSICURAZIONE

Tutti gli aderenti attivi facenti parte dell'Associazione



vità prestata e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Assicurazione è estesa anche a chi si occupa della segreteria e della contabilità.

Articolo 22*) - PATRIMONIO

L'Associazione DI.A.PSI.GRA. ITALIANA trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organizzazioni internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.



Articolo 23*) - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali (tra cui legge quadro sul volontariato 1991 n. 266) che regolano la materia, o materie affini o analoghe.

F.TO SILVANO RANDON

F.TO ANNA ROSA SUGLI ANDRETTA


TO DOMENICO LUCIANI

TO ROBERTO GARRO

TO BERTUCCELLI PIER GIACOMO

TO MARINO ANTONIO

TO BIANCAMARIA GAROFOLI NOTAIO



La presente copia, composta di numero dieciotto



fasciati, è conforme all'originale firmato a'

senza di legge. Si rilascia in carta perizia

per uso conservato e richiesto

Roma 10 Novembre 1995

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFESA AMMALATI PSICHICI GRAVI
(D.I.A.P.SI.GRA.)

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SEZIONE PROV.LE
DI PRATO

Art. 1 E' istituita la Sezione provinciale della Associazione Difesa ammalati Psichici in Prato con sede provvisoria presso i locali della Misericordia di Coiano in Via di Coiano, N° 8. La sua durata è stabilita in dieci anni salvo proroghe disposte dall'assemblea dei soci.

Art. 2 -La sezione comprende oltre che i familiari degli ammalati residenti residenti in Prato anche quelli residenti nei comuni della sua provincia (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio). Essa curerà nell'interesse degli stessi le seguenti attività:

a) l'adeguamento delle strutture per gli ammalati psichici in funzione e l'organizzazione di nuove strutture semiresidenziali (Day Hospital psichiatrico e Centro diurno con funzioni terapeutico-riabilitativo);

b) la promozione di corsi e convegni di studio per volontari psichiatrici anche in collaborazione con altre associazioni locali provinciali e regionali e in particolare con la Clinica psichiatrica dell'Università di Firenze;

c) l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione esistenti in Prato e in Firenze per la promozione e propaganda per la conoscenza della malattia mentale, da parte di tutta la popolazione oltre che in favore dei propri soci, allo scopo di richiamare la loro attenzione sulle nuove possibilità di cura e di riabilitazione degli ammalati psichici;

d) la richiesta all'Unità sanitaria locale della Zona perchè al più presto possibile, venga istituito in Prato un servizio di pronto soccorso psichiatrico da utilizzare nei casi urgenti segnalati dalle famiglie e con funzione ininterrotta diurna e notturna.

Art. 3 Possono aderire alla sezione come soci ordinari tutti i familiari di ammalati mentali che lo richiedano e s'impegnino a pagare la quota annua sociale che verrà stabilita dalla Presidenza nazionale o in mancanza dalla Sezione regionale della DIAPSIGRA

La quota sociale, essendo collegata con l'assicurazione in favore degli ammalati dovrà essere versata entro il mese di febbraio di ciascun anno solare. Oltre ai soci ordinari possono essere ammessi alla Sezione come soci aggregati tutte le persone fisiche e gli Enti che lo richiedano e che contribuiscano con contributo annuo ai fini dell'associazione.

Art.4- Gli Organi direttivi della Sezione sono i seguenti:

- 1) l'assemblea annuale dei soci ;
- 2) il Consiglio direttivo provinciale;
- 3) il Presidente provinciale.

Art.5- L'assemblea annuale dei soci è costituita dai soci ordinari e da una rappresentanza dei soci aggregati che non siano persone fisiche. I soci devono essere in regola con le quote sociali riferite al decorso anno sociale e possono farsi rappresentare all'assemblea da altri soci con delega scritta. Essa ha il compito di stabilire l'attività annuale da svolgere, l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e il Bilancio per l'anno in corso, l'elezione ogni quadriennio del Consiglio direttivo provinciale e di un Collegio di Revisori dei Conti. L'assemblea può riunirsi in riunione ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria deve tenersi entro i primi quattro mesi dell'anno solare.

Art.6 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto di 3 componenti effettive e due supplenti. Essi vengono eletti dall'assemblea ogni quattro anni insieme ai componenti del Consiglio direttivo, durano in carica per lo stesso periodo e possono essere confermati nell'incarico. Almeno uno dei componenti deve essere estraneo all'associazione.

Art.7 Il Consiglio direttivo provinciale ha il compito di dare attuazione ai deliberati delle assemblee dei soci. Esso è composto di almeno cinque componenti fra i quali il Presidente provinciale, Un Vice Presidente, un Segretario e un Amministratore. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati in carica senza limiti di tempo. Il Consiglio ha anche l'obbligo di provvedere all'ammissione dei soci e alla dichiarazione di decadenza nonché alla verbalizzazione dei deliberati del Consiglio e delle assemblee.

Art. 8 - Il Presidente provinciale rappresenta la Sezione nei confronti dei terzi e delle Autorità locali. Convoca il Consiglio direttivo provinciale e cura la verbalizzazione delle sedute ed ha la firma sociale. E' responsabile con l'administratore della Gestione dei fondi sociali ed è tenuto a predisporre insieme allo stesso un Bilancio preventivo delle spese e il Conto consuntivo delle stesse alla fine dell'esercizio che coincide con l'anno solare. In caso di assenza o impedimento i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente.

Art. 9 - Le quote sociali devono essere versate dai soci a mezzo vaglia postale o bancario o con altri mezzi stabiliti dal Consiglio su proposta del Presidente e dell'Administratore. Una percentuale di ogni quota deve essere versata alla Presidenza nazionale in Roma e alla Presidenza regionale in Firenze non oltre il mese di giugno. Le quote dei nuovi iscritti devono essere versate entro due mesi dalla loro riscossione.

Art. 10 - Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione dall'assemblea costitutiva della Sezione, deve essere inviato in copia alla Presidenza nazionale e a quella Regionale della DIAPSIGRA. Prima dell'invio sarà registrato ai sensi di legge. Per quanto in esso non previsto si fa riferimento oltre che allo Statuto nazionale alle norme della Legge quadro sul Volontariato N° 226 del 1991 e successive modificazioni e alle norme del Codice civile per le associazioni senza fini di lucro.

Fatto, letto e approvato dall'Assemblea dei soci in data

28-3-1995

IL SEGRETARIO:

Giorgio Rossi

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Manelli

UFFICIO DEL REGISTRO - PRATO

N.B. Il presente regolamento è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio del Registro di Prato

Il Presidente della Sezione
(Dr. Francesco Manelli)

Manelli



IL MASSIMO TAVOLA
Collaboratore
300-
Reg.
2426 in data
7-4-1995